



COMUNE DI DICOMANO

PROVINCIA DI FIRENZE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI E ATTREZZATURE
DEL COMUNE A ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI.

ART. 1

Il Comune puo' concedere ad Enti, Associazioni e privati cittadini che ne facciano richiesta l'uso di locali e attrezzature purché destinati e utilizzati a fini di pubblico interesse o per attività riconducibili agli scopi e ai programmi della Amministrazione.

ART. 2

L'uso del bene di proprietà puo' venire concesso solo per un periodo limitato, per scopi definiti e senza fini di lucro.

ART. 3

I dipendenti comunali possono essere autorizzati a fornire la loro opera limitatamente alle funzioni necessarie a rendere fruibile il bene dato in concessione e nel rispetto di tutto quanto disciplinato dagli accordi collettivi nazionali di lavoro e dalla legge.

ART. 4

Le domande, redatte in carta legale, indirizzate al Sindaco, saranno trasmesse all'ufficio segreteria per la concessione della sala consiliare e all'ufficio servizi sociali/culturali per la concessione della sala della biblioteca comunale.

La concessione di uso di sale per riunioni per un periodo limitato fino ad un giorno, verra' effettuata direttamente dagli uffici suddetti, ognuno per le proprie competenze, in base all'ordine di arrivo delle richieste, una volta valutata l'esistenza delle condizioni di cui agli artt. 1 e 2 ed applicando le tariffe di cui all'art. 7.

Per la concessione di uso di locali per periodi superiori ad un giorno, per la concessione di attrezzature e per la concessione gratuita dei beni, la competenza e' della Giunta Municipale che valuterà, a propria totale discrezione, l'esistenza delle condizioni di cui agli artt. 1 e 2, la durata della concessione ed il corrispettivo di cui ai successivi artt. 7 e 8.

ART. 5

Il concessionario si impegna, indicandolo nella domanda, a mantenere l'integrità fisica del bene di cui richiede l'uso e alla riconsegna dello stesso nelle condizioni in cui e' stato preso in carico nei tempi stabiliti e all'accettazione di tutto quanto stabilito dal presente regolamento.



COMUNE DI DICOMANO

PROVINCIA DI FIRENZE

ART. 6

Eventuali opere di miglioria, al fine di aumentare la funzionalità e l'idoneità al soddisfacimento del pubblico interesse, verranno concordate con l'Amministrazione stessa.

ART. 7

L'Amministrazione comunale concede l'uso delle attrezzature subordinatamente al pagamento di un corrispettivo pari al carico delle imposte, delle spese di custodia e manutenzione come valutate dagli uffici competenti e approvate dalla Giunta Municipale, valutando anche la possibilità di concessione gratuita nei casi in cui non siano dei privati a farne richiesta.

L'uso di sale per riunioni da parte di privati è subordinata al pagamento di L. 50.000 per le prime 4 ore e di L. 100.000 per ogni giorno. L'utilizzo della sala per esposizioni o mostre è regolato da apposito regolamento.

ART. 8

Qualora non fosse possibile quantificare un rimborso spese come da art. 7 verrà stabilita una somma forfettaria a titolo di rimborso per il mancato uso del bene da parte del Comune e per l'usura dello stesso, stabilito di volta in volta dalla Giunta Municipale, sulla base di stime effettuate dagli uffici competenti.

ART. 9

Sono a completo carico del concessionario, eventuali danni arrecati ai beni di proprietà comunale derivati da colpe non attribuibili all'Amministrazione.

ART. 10

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità relativa a danni causati a terzi dall'uso dei beni di cui è concesso l'uso.

ART. 11

L'Amministrazione si riserva il diritto al controllo sull'effettiva utilizzazione del bene di cui concede l'uso e all'eventuale ritiro della concessione a propria completa discrezionalità.

segret/REGSALA